

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 8-6-2011 il Comune di Lipomo impugnava il provvedimento di diniego formatosi sulla istanza di rimborso presentata il 12-12-2010, avente ad oggetto le somme versate a titolo di concessioni governative per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione per l'anno 2007;

la parte ricorrente contestava detto diniego, assumendo il difetto del presupposto impositivo per carenza del requisito soggettivo, stante la sua qualità di ente pubblico, nonché del requisito oggettivo, stante la intervenuta abrogazione dello art. 318 DPR 156/1973.

Costituitasi ritualmente, la agenzia delle Entrate nelle proprie deduzioni contestava la tesi della ricorrente, pur segnalando la complessità del quadro normativo in materia.

Al presente ricorso veniva riunito il n° 1094/11, promosso dallo stesso Comune avverso il diniego di rimborso.

Ad avviso della Commissione la opposizione risulta immeritevole di accoglimento.

Quanto al requisito soggettivo della imposta, posto che, essendo il presupposto di imposta rappresentato, come esposto infra, da un regime autorizzatorio, solo lo Stato e le amministrazioni statali in senso stretto vanno esenti dai limiti imposti per l'esercizio di determinate attività e quindi dalla necessità delle relative autorizzazioni; né i comuni in quanto tali rientrano fra i soggetti tassativamente indicati nello art. 13 bis DPR 641/1972 che menziona gli atti ed i soggetti esenti dalle tasse sulle concessioni governative.

Quanto al requisito oggettivo, non pare che la abrogazione del citato art. 318 (il quale stabiliva l'obbligo di conservare la licenza di esercizio presso ciascuna stazione radioelettrica) abbia fatto venir meno il presupposto della imposta, il quale è contemplato dallo art. 21 della tariffa annessa al DPR 641/1972, che prevede il rilascio all'utente del documento attestante la sua condizione di abbonato al servizio; sostitutivo della licenza radio; del resto il contenuto dello art. 318 è stato integralmente riprodotto, cioè riversato nello art. 160 del DL 159/03, con la sola differenza riferita ai concetti di autorizzazione e concessione; nel sistema attuale il contratto di abbonamento costituisce il titolo giuridico che consente all'utente di utilizzare il sistema di telefonia mobile, e sostituisce la "licenza radio"; quindi il presupposto oggettivo del tributo è la creazione del titolo giuridico in base al quale l'utente può utilizzare il sistema; né può essere messa in discussione la attuale vigenza dello art. 21 della citata tariffa, per effetto della entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche, posto che la legge 244/07 (successiva quindi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui alla legge 259/03) ha modificato la nota posta in calce al citato art. 21, disponendo la esenzione della tassa per i non udenti; inoltre detto codice allo art. 219 prevede che dalla attuazione del nuovo sistema non debbano derivare maggiori oneri all'erario statale, previsione che contrasterebbe con la esenzione fiscale dei contratti di abbonamento sostitutivi delle licenze di esercizio, già soggette alla tassa sulle concessioni governative, ed a maggior ragione non si realizzerebbe ove la amministrazione finanziaria fosse tenuta a rimborsare la tassa di concessione già riscossa entro i limiti temporali della prescrizione della ripetizione di indebito

Attesa la natura del contenzioso ed il contrasto giurisprudenziale in materia, appare equo disporre la integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

La Commissione Tributaria provinciale di Como rigetta i ricorsi riuniti e compensa le spese di lite.